

Assistenza all'autonomia e alla comunicazione per alunni con disabilità e svantaggio nelle scuole secondarie di II grado del Lazio (Det. G07619/18)

La Regione Lazio con [Avviso Pubblico - Determinazione - n° G07619 del 13/06/2018](#) ha pubblicato il bando per il "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – **Assistenza Specialistica anno scolastico 2018-19**".

Il finanziamento deriva da un **POR su fondi europei**.

La novità di quest'anno è l'**ampliamento della platea dei beneficiari** costituita non solo dagli alunni con disabilità certificata, ma anche dagli **alunni con svantaggio, quindi con DSA o ulteriori BES**, fermo restando l'ammontare del finanziamento dello scorso anno.

La motivazione di ciò si rinviene nell'art. 139 comma 1 lett. c) del [D.Lgs. n° 112/98](#) secondo il quale **i servizi di supporto organizzativo** del servizio di istruzione **spettano sia agli alunni con disabilità che a quelli con svantaggio**. Tali competenze per le scuole secondarie di secondo grado spettavano alle province, ma la [l. n° 56/14](#) le ha attribuite alle regioni e **la regione Lazio solo adesso ha deciso di applicare l'assistenza specialistica non solo agli alunni con disabilità, ma anche a quelli con DSA e ulteriori BES**.

Per il resto la normativa del bando ricalca quella degli scorsi anni e cioè:

- Le scuole secondarie di secondo grado hanno tempo **dal 15/6 al 16/7/2018** per presentare alla Direzione Regionale per l'istruzione e la Formazione le **domande di finanziamento del progetto** di assistenza specialistica che intendono realizzare o come singola istituzione scolastica/formativa o come rete di scuole.
- Il **progetto è globale per tutti gli alunni beneficiari con disabilità e svantaggio della scuola**, dei quali però bisogna allegare l'elenco nominativo con tutti i dati relativi agli alunni per i quali verrà attivato il servizio.
- Solo dopo che la scuola avrà ricevuto la conferma dell'approvazione del progetto e del relativo finanziamento ha **un mese di tempo per attivare il servizio, previa individuazione del soggetto attuatore del servizio** che può essere costituito o da singoli assistenti o da persone giuridiche (cooperative, fondazioni, associazioni, ecc.).
- **La scuola poi assegnerà a ciascun alunno un numero di ore** sulla base delle richieste relative a ciascuno e comunque della disponibilità delle ore complessive assegnate dall'approvazione del progetto.
- E' prevista la **precedenza per i casi di gravità certificati** ai sensi dell'art. 3 comma 3 della [legge n° 104/92](#).

Il bando prevede che, **in caso di assenza dell'alunno beneficiario, le ore possono essere recuperate solo se l'assenza è superiore ai 15 giorni consecutivi**.

E' previsto che le ore assegnate debbano essere utilizzate pure per la **partecipazione alle visite d'istruzione** e per la **realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro**, sino ad una massimo di 10 ore giornaliere.

L'attività di assistenza specialistica dovrebbe iniziare dai primi giorni di scuola e concludersi con la fine delle lezioni. Sono consentite **deroghe fino al 31 agosto** solo nei casi di **esami** o di **alternanza scuola-lavoro**.

Nel bando sono esplicitate regole dettagliate circa la **rendicontazione** delle scuole relativa ai finanziamenti ricevuti ed alle modalità e tempi di pagamento da parte della regione.

Sono pure previste norme sulla tutela dei dati personali e sensibili degli alunni beneficiari.

OSSERVAZIONI

1.

La novità dell'**estensione dell'assistenza anche agli alunni con DSA e ulteriori BES creerà certamente dei problemi**, specie agli alunni certificati con art. 3 comma 1 che si troveranno a dover condividere con questi nuovi compagni le risorse rimaste identiche a quelle dello scorso anno, sperando che non vi siano anche riduzioni di servizi assistenziali nei confronti degli alunni più gravi.

E' da sottolineare che **nè la [l. n° 170/10](#) per gli alunni con DSA, nè la [Direttiva del 27/12/2012](#) per gli alunni con BES prevedano l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione per queste tipologie di alunni**. La novità ha colto anche di sorpresa gli estensori materiali del bando nel quale in più punti si parla esclusivamente di alunni con disabilità, riproducendo norme degli scorsi anni non adeguate a questa nuova discutibile scelta.

Ci sia augura che i progetti delle scuole riescano a garantire la precedenza assoluta e sufficiente agli alunni certificati con disabilità.

2.

Quello che colpisce inoltre è la **tempistica strettissima** prevista dal bando, a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico. Ciò solleva **seri dubbi circa la possibilità che l'assistenza possa iniziare con l'inizio delle lezioni a settembre**.

Infatti viene richiesta la presentazione dei progetti alle scuole al termine delle lezioni e in periodo di esami di stato.

Inoltre i tempi di verifica dei progetti e di assegnazione definitiva delle risorse alle scuole da parte della Regione non permetteranno alle stesse di reperire in tempo utile per l'inizio delle lezioni il personale che dovrà svolgere questo servizio, considerato che sono previsti anche bandi da parte delle scuole per questo scopo.

A ciò si aggiunga anche l'**eventualità di ricorsi nei confronti di cooperative aggiudicatrici** che ritarderanno ulteriormente l'attivazione del servizio.

3.

Dal momento che l'art. 139 del [D.Lgs. n° 112/98](#) parla di "**supporto organizzativo**" all'inclusione scolastica e che, come è stato chiarito dalla giurisprudenza, esso non riguarda solo l'assistenza, ma

anche il trasporto gratuito a scuola per gli alunni con disabilità, viene da chiedersi **quanto la Regione intende stanziare per garantire questo servizio e quando uscirà il relativo bando.**

Ci si augura che a partire dal prossimo anno **la Regione voglia consultare prima dell'emanazione del bando le associazioni dei familiari** degli alunni e **il GLIR**, i quali certamente inviteranno la Regione ad **anticipare la tempistica di emanazione dell'avviso** ed a ripristinare le scelte degli anni precedenti circa la limitazione dei **beneficiari ai soli alunni con disabilità certificata**, come espressamente previsto dall'art. 13 comma 3 della [legge n° 104/92](#), **oppure ad aumentare il finanziamento** in modo da poter soddisfare anche le esigenze degli alunni con DSA e ulteriori BES.

Salvatore Nocera

Nicola Tagliani

Pubblicato il 19/6/2018

Aggiornato il 19/6/2018